

TI_GERICHTE 17.2002.67 vom 21. Mai 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.67_d20040521

FR: TI_GERICHTE 17.2002.67 du 21 mai 2004

IT: TI_GERICHTE 17.2002.67 del 21 maggio 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

metri da terra”, cioè ad altezza d'uomo, quantunque per sua stessa ammissione la linea di tiro non fosse libera, né per la configurazione del terreno (“ci trovavamo in un avvallamento”) né per la presenza di numerosi arbusti che ostacolavano di molto la visuale (fotografia n. 20). In definitiva, quindi, _____ ha sparato in mezzo a una boscaglia (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 9 seg.).

E. 3

A parere del ricorrente la Corte ha arbitrariamente ignorato l'importanza e la profondità dell'avvallamento, il quale avrebbe permesso a _____, scendendo dal crinale verso il ruscello, di trovarsi in un luogo completamente protetto e fuori tiro. Del resto – prosegue – egli lo aveva visto, proprio come il figlio _____, scendere verso il letto del corso d'acqua e sparire, onde la conclusione soggettivamente certa ch'egli si trovasse fuori dal campo di tiro. Purtroppo l'uomo, invece di rimanere sul fondo dell'avvallamento o scendere verso valle in direzione di _____, si era spostato sul versante sinistro, rimanendo invisibile per la presenza della vegetazione e per la pellegrina mimetica che indossava. Il ricorrente sottolinea inoltre di essere stato convintissimo che _____ si trovasse disassato sulla sua destra, completamente fuori dalla linea di mira. Convinzione che la sentenza sorvola, riducendola a mera congettura. L'argomento non basta a sostanziare l'asserito arbitrio. Intanto il ricorrente non ha mai preteso di essere stato “convinto” che la vittima si trovasse più a destra rispetto alla linea di mira. Come risuta dal giudizio impugnato, egli ha semplicemente dichiarato di “presumere” che _____ fosse dalla parte dove si trovava suo fratello _____, molto più a destra rispetto alla sua posizione mentre puntava il fucile (consid. 5, pag. 11; verbale di _____, pag. 3). In secondo luogo, come si è detto, tra i compagni non v'era alcun accordo sul mantenimento di determinate posizioni. Chiaro era soltanto, al ricorrente, che _____ si muoveva nella zona sovrastante (freccia verde sulla fotografia n. 11) e nei suoi immediati dintorni per stanare il fagiano con i cani. Quanto alla profondità dell'avvallamento, la questione è di poca importanza, dato che a un certo punto il ricorrente ha perso di vista _____. In altre parole, il ricorrente non disponeva di alcun elemento idoneo a conferirgli ragionevole certezza che _____ si trovasse effettivamente nella valle, fuori dalla traiettoria di tiro. Come detto, egli lo sentiva, ma non lo vedeva. Ne discende che su questo punto la sentenza impugnata resiste anche a libero esame.

E. 4

Il ricorrente si duole di un ulteriore arbitrio per il fatto che la sentenza gli rimprovera di avere sparato ad altezza d'uomo, orizzontalmente rispetto al pendio. A suo dire, quando aveva affermato di avere fatto fuoco a circa 2 m da terra, egli si riferiva al crinale dell'avvallamento. In realtà egli ha sparato in alto, verso il fagiano in volo, che aveva visto arrivare di punta a circa 2 m da terra, cioè 2 m sopra l'avvallamento. Egli reputa quindi arbitrario fargli carico di avere sparato orizzontalmente in mezzo alla boscaglia, verso un bersaglio indistinto e nella direzione in cui sapeva che potevano trovarsi due compagni. Così argomentando, il ricorrente si limita però ad attribuire alle proprie dichiarazioni e alle risultanze degli atti, riportate nella sentenza, una propria interpretazione. Egli stesso, in effetti, ha dichiarato che improvvisamente il fagiano si era alzato in volo dirigendosi verso di lui. Avendo già il fucile imbracciato, egli aveva alzato l'arma e senza indugio aveva esplosivo un colpo in direzione del volatile che arrivava “di punta a circa due metri da terra: intendo dire due metri sopra l'avvallamento” (sentenza, consid. 2, pag. 6; verbale di _____, pag. 3). Il giudizio impugnato non fa che attenersi a tali dichiarazioni, la Corte avendo accertato – appunto – che l'imputato ha fatto fuoco a circa 2 m da terra, cioè ad altezza d'uomo, tenuto conto della pendenza del terreno (consid. 5, pag. 9 in fine e 10). Tale accertamento è confortato anche dalle dichiarazioni di _____, il quale aveva sentito il padre sparare un primo colpo nella direzione del fagiano che si era appena alzato in volo (verbale, pag. 3, citato dal ricorrente). Che poi il ricorrente non avesse la visuale libera è stato da lui medesimo ammesso (“Davanti a me c'erano degli arbusti che mi ostacolavano la vista. Voglio inoltre far notare che il succitato [ossia la vittima] indossava una mantella mimetica”: sentenza, consid. 5, pag. 10 in alto). Nella misura in cui la Corte di assise ha accertato che l'imputato ha mirato ad altezza d'uomo, considerata la pendenza del terreno, sparando con il fucile in una direzione la cui visuale gli era pregiudicata dalla configurazione del suolo e da numerosi arbusti, non è dunque incorsa nell'arbitrio. Né tali accertamenti risultano scalfiti dalle digressioni del ricorrente sul tipo di munizione usata o dal fatto che la vittima sarebbe stata colpita da pallini nel limite inferiore della rosata, dato che è stata ferita solo nella parte alta del viso. Anzi, esse confermano se mai che il ricorrente ha sparato proprio ad altezza d'uomo. Che poi la vittima non si sia resa conto del pericolo in cui si trovava, altrimenti non avrebbe annunciato l'arrivo del fagiano (corrispondente a un invito a tirare), non è argomento di pregio già per la circostanza che spettava al ricorrente accertarsi di avere la visuale libera nella linea di mira. Nulla conforta l'ipotesi, del resto, che la vittima dovesse attendersi uno sparo da parte del compagno verso una direzione in cui si trovavano due cacciatori, di cui uno non visibile.

E. 5

Il ricorrente fa valere altresì che la Corte di assise ha violato il suo diritto di essere sentito per essersi fondata su uno stato di fatto diverso da quella figurante nel decreto di accusa, il quale non gli imputava di avere sparato orizzontalmente rispetto al pendio né di avere saputo che la vittima si trovava in una posizione di tiro a lui sovrastante. E siccome il decreto di accusa non è stato completato né modificato nel corso del procedimento, a suo avviso la sentenza impugnata dev'essere annullata. a) La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag. 6; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozesrecht, 3^a edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 165 n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela l'identità

tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 116 Ia 455 consid. Cc pag. 458). L'identità tra l'atto di accusa e l'oggetto del giudizio non dev'essere spinta all'accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a; DTF 116 Ia 455 consid. cc pag. 458; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19). Un atto di accusa insufficiente non comporta tuttavia un verdetto di assoluzione: esso va rinviato al Procuratore pubblico perché ne presenti un altro (art. 202 CPP). Identici principi valgono per il decreto di accusa (art. 208 cpv. 1 CPP). b) Nel caso in esame il decreto di accusa imputava al prevenuto di avere, nell'intento di sparare a un fagiano di allevamento, colpito per negligenza il collega di battuta _____, che si trovava sulla linea di tiro in posizione frontale a una distanza di circa 30 m, parzialmente nascosto dalla vegetazione. Da tale descrizione, seppure sintetica, l'interessato poteva desumere senza equivoco la natura e l'origine dell'accusa rivoltagli. Che la vittima si trovasse sulla linea di mira in posizione frontale a una distanza di circa 30 m, parzialmente nascosta dalla vegetazione, è indubbio, tant'è che _____ è stato raggiunto all'altezza degli occhi. Altrettanto pacifico è che, se non avesse sparato orizzontalmente rispetto al pendio, l'accusato non avrebbe colpito al volto _____, il quale si trovava di fronte a lui. Se, poi, l'accusato avesse saputo che il collega _____ si trovava nella zona a lui sovrastante e nonostante ciò avesse sparato, il delitto risulterebbe finanche intenzionale. Gli elementi atti a descrivere il mancato rispetto dei doveri di prudenza da parte dell'interessato, e quindi costituenti la negligenza, sono descritti nel decreto di accusa in modo chiaro (DTF 120 IV 348 consid. 3c in fine pag. 356). Reato, movente, dinamica corrispondono, per di più, a quelli accertati dalla Corte di merito. Se poi, fondandosi sui verbali istruttori e sulle risultanze del dibattimento, la Corte ha accertato, motivando tale constatazione, che l'imputato ha sparato ad altezza d'uomo rispetto al pendio, trascurando il fatto che sopra di lui c'erano due persone, delle quali vedeva una sola (il fratello _____), ciò non ha mutato o modificato l'essenza dell'accusa, né ha limitato le possibilità di difesa. Che in aula si approfondissero le circostanze dell'accaduto era, anzi, il minimo ch'egli potesse attendersi. Il preteso vizio di forma si rivela pertanto inconsistente.

E. 6

L'art. 125 CP punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona. È negligente il comportamento di chi non scorge le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo di usare le precauzioni cui sarebbe tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi così oltre i limiti del rischio tollerabile (DTF 129 IV 119 consid. 2 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2c pag. 64, 122 IV 133 consid. 2a pag. 135). Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza, a produrlo o per lo meno a favorirlo (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 64 seg., 121 IV 286 consid. 3 pag. 289 con richiami; CCRP, sentenze del 13 settembre 2002 in re M., consid. 5; del 31 agosto 2001 in re F., consid. 4; del 22 marzo 2001 in re G., consid. 3). Non occorre che l'autore sia in grado

di scorgere esattamente il risultato; basta che abbia modo di prevedere sommariamente il verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti con le quali non si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità tale da apparire finanche come la causa più probabile e immediata dell'accaduto, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 64 seg., 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 16 seg., 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23 con rinvii, 121 IV 286 consid. 3 pag. 289; sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003). Ove sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base dei principi generali del diritto, come quello che obbliga a adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente avrebbe potuto essere evitato ove l'autore si fosse comportato in modo corretto. Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di probabilità (DTF 129 IV 119 consid. 2.2 pag. 121 seg., 121 IV 10 consid. 2b pag. 14).

E. 7

La Corte di assise ha accertato che l'imputato sapeva come sopra di lui vi fossero due persone, di cui ne vedeva però solo una. Dell'altra egli sapeva che indossava una pellegrina mimetica e sentiva la voce. Ciò nonostante, egli aveva sparato in quella direzione ad altezza d'uomo, tenendo conto della pendenza del terreno, secondo una linea di mira la cui visuale gli era ostacolata – già a 30 m – dalla configurazione del terreno e da numerosi arbusti che formavano una specie di cortina (“effetto macchia”: fotografia n. 20). Facendo fuoco in simili circostanze, foss'anche sotto l'effetto dell'emozione per l'avvistamento della preda, egli aveva infranto le regole più elementari che una persona normalmente attenta e ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze (consid. 5, pag. 10).

E. 8

Il ricorrente obietta che in campo venatorio non sussistono norme giuridiche specifiche riguardanti la sicurezza, né disposizioni sul comportamento da tenere nel corso di una battuta di caccia o sul modo in cui questa debba svolgersi. Egli sostiene poi di avere rispettato le regole della prudenza, sparando a un bersaglio certo e assicurandosi, per il fatto di tirare verso l'alto, che il campo di tiro fosse libero. Con simili argomenti egli ripropone però, in sostanza, la versione dei fatti già esposta nell'ambito delle censure di arbitrio. Il ricorrente sapeva – giovi ripetere – che nell'area a lui sovrastante si trovavano due persone: vedeva l'una e sentiva l'altra, che sapeva indossare una cappa mimetica. Ciò nondimeno, egli ha sparato praticamente in linea orizzontale rispetto alla pendenza del terreno, verso una direzione in cui la visuale sull'altezza di tiro gli era impedita, già a 30 m, da arbusti che formavano l'effetto di una macchia. Per di più, come detto, il ricorrente non ha mai preteso di essere stato certo che _____ si trovasse nell'avvallamento, ma semplicemente di presumere che egli si trovasse dalla medesima parte del fratello, molto più spostato a destra rispetto alla sua posizione di tiro. Se si considera inoltre che fra i partecipanti non v'erano accordi sulle posizioni da tenere, mal si comprende come nelle circostanze descritte egli

potesse ritenere di far fuoco senza remore. Cacciatore di ventennale esperienza (sentenza, consid. 1, pag. 4), il ricorrente non può nemmeno definirsi vittima di imperizia. E che egli abbia controllato la linea di mira è contraddetto dalle sue stesse dichiarazioni, avendo ammesso che, non appena il fagiano aveva preso il volo, egli aveva alzato l'arma e senza indugio aveva esploso un colpo nella direzione da cui proveniva il volatile (sentenza, consid. 2, pag. 6). Si aggiunga che il ricorrente, citando un manuale per la formazione del candidato cacciatore (ricorso, pag. 9), ammette l'esistenza di norme di comportamento ("prima di lasciare partire il colpo [il cacciatore] deve essersi assicurato che il campo di tiro è libero"). A ciò si aggiungono le raccomandazioni contenute nella pubblicazione di Aldo Pedraita *La caccia nel Canton Ticino*, usate dagli aspiranti cacciatori fino a qualche tempo fa e menzionate nel giudizio impugnato (pag. 10 seg.), le quali prevedono per la "caccia all'aspetto delle anitre" – in analogia con il caso concreto – che "si dovrà tirare solo quando il selvatico passa più o meno sopra la vostra testa e mai orizzontalmente".

E. 9

Il ricorrente non può nemmeno valersi del fatto che un cacciatore accetti pericoli e rischi superiori a quelli cui una qualsiasi persona normalmente si trova esposta. Certo, chi si limita a rendere possibile, a organizzare o a favorire l'esposizione a pericolo di un'altra persona, non è colpevole – in linea di principio – di lesioni personali o di omicidio ove si realizzi il rischio consapevolmente accettato da tale persona e di cui quest'ultima è anzitutto responsabile (DTF 125 IV 189 consid. 3a pag. 193). L'esercizio dell'arte venatoria può bensì comportare qualche incognita, ma ciò non autorizza a sparare ad altezza d'uomo, per di più senza adeguata visuale, in una zona in cui si trovano due persone. Mai la vittima avrebbe ragionevolmente accettato di partecipare a una battuta di caccia in simili condizioni. Il principio dell'affidamento invocato dal ricorrente, applicabile non solo nell'ambito della circolazione stradale ma anche laddove si tratti di coordinare il comportamento di più persone (Trechsel, *StGB, Kurzkomentar*, 2ª edizione, n. 32 ad art. 18 CP, pag. 61), potrebbe essere di rilievo qualora all'interessato non fosse imputabile leggerezza alcuna e la vittima avesse violato i propri doveri di prudenza in modo imprevedibile (DTF 120 IV 252 consid. 2d/bb pag. 255). Nel caso specifico però il ricorrente non poteva confidare sul fatto che _____ sarebbe rimasto nell'avvallamento, già per il fatto che tra di loro non c'era accordo in tal senso e che la vittima doveva stanare il fagiano con i cani. L'interessato non poteva quindi seriamente escludere che, a tale scopo, il compagno si trovasse a perlustrare la zona sovrastante, tanto più che egli poteva solo sentirlo e non vederlo. In definitiva, nulla induce a ritenere nemmeno che alla vittima sia addebitabile colpa alcuna, per cui le tesi del ricorrente sull'interruzione del nesso causale adeguato e della fatalità non possono trovare ascolto. Accertando che con il proprio comportamento egli ha realizzato i presupposti dell'art. 125 cpv. 2 CP, la Corte di assise ha applicato correttamente perciò il diritto federale.

E. 10

Da ultimo il ricorrente censura l'entità della pena inflittagli, rimproverando alla Corte di avere disatteso i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 63 CP. Egli lamenta una condanna eccessivamente severa e non conforme alla prassi invalsa per reati del genere, per altro evocata nella sentenza impugnata senza il benché minimo riferimento a simili precedenti. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente

e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per quanto riguarda l'autore, in specie, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce poi di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione inflitta si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 18 seg., 123 IV 49 consid. 2a pag. 50 seg. e 150 consid. 2a pag. 152 seg. con richiami). Nel commisurare la pena a 60 giorni di detenzione la prima Corte ha tenuto conto del grado di negligenza, tanto più grave da parte di un cacciatore con ventennale esperienza, e delle tragiche conseguenze derivate alla vittima, uomo relativamente giovane. D'altro lato la Corte non ha mancato di considerare che l'imputato è incensurato, si è sempre comportato più che correttamente e che in aula ha manifestato sofferenza per il danno causato, ancorché attribuito più a fatalità che a sé medesimo (consid. 6). Ciò posto, nel suo risultato la pena in questione non denota eccesso o abuso di apprezzamento. È vero che invano si cercherebbe nella sentenza impugnata un riferimento utile alla “prassi usuale delle Corti per reati di questo tipo”, cui la motivazione rinvia. D'altro canto però, un raffronto con altri casi suole quasi sempre essere infruttuoso già per il fatto che, nella commisurazione della pena, due fattispecie non sono quasi mai identiche, segnatamente dal profilo soggettivo. Né si evince dalla sentenza impugnata, contrariamente a quanto il ricorrente adombra, che il fatto di ascrivere l'episodio a fatalità abbia sia stato motivo di aggravamento della pena. Anche in proposito il ricorso è destinato quindi all'insuccesso.

E. 11

Dato l'esito del ricorso, gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, si giustifica di attribuire un'indennità a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a _____ fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a: –

_____ ; – _____ ; – Procuratore pubblico _____ ; – presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona in Lugano; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona; – Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, Taverne; – Ministero pubblico della Confederazione, Berna; – IAS, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio di regresso, Bellinzona (rif. NR _____); – avv. _____ (per la parte civile). N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.